

Publicato il 18/03/2024

N. 00424/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 74 del 2024, proposto da -OMISSIS-, genitori responsabili di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per l'accertamento:

dell'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di predisporre e finanziare il trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico, con presa in carico effettiva del paziente in oggetto, in maniera diretta, mediante erogazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati ABA, o in maniera

indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia, per le medesime terapie presso centri specializzati privati ;
per la condanna della medesima amministrazione intimata, di provvedere al rimborso delle spese già sostenute privatamente dalla famiglia, in assenza di centri accreditati nel luogo di residenza e di posti disponibili per la cura del minore interessato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

1. – -OMISSIS-, quali genitori responsabili di -OMISSIS-, nato il 7 gennaio 2015, hanno agito dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale ed hanno proposto le seguenti domande:

a) accertare e dichiarare il diritto di -OMISSIS- alla predisposizione, all'aggiornamento e all'ampliamento del trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico, con presa in carico globale ed effettiva del paziente *sine die*, sia in vita diretta che indiretta, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, mediante somministrazione di terapia ABA e di ogni altro tipo di terapia connessa al disturbo, nel territorio medesimo ovvero nella città di Crotone, oltre a intervento domiciliare e supporto didattico extrascolastico, per una durata di 40 ore settimanali, nonché mediante il supporto di *parent training*;

b) condannare il Servizio Sanitario Nazionale, a mezzo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, a sostenere le spese relative

all'erogazione in favore del minore-OMISSIS- del trattamento in oggetto, per il periodo necessario *sine die*;

c) dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso, da parte dell'amministrazione convenuta, delle spese sostenute finora per garantire il trattamento ABA presso la struttura privata -OMISSIS- di Crotone, oggi -OMISSIS- Coop. Sociale dal mese di giugno 2017, per la somma attuale di € 45.079,95, da aggiornare fino all'esito del ricorso.

2. – A sostegno delle domande proposte, i ricorrenti hanno rappresentato quanto segue:

a) il loro figlio è affetto da “*disturbo dello spettro autistico*”, per cui necessita di un piano terapeutico individuale aggiornato, in carico dell'Azienda Sanitaria Territoriale;

b) con atto del 15 gennaio 2018, -OMISSIS-, il servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ASP di Crotone ha prescritto la «*instaurazione di trattamento riabilitativo per disturbo dello spettro autistico, di tipo diurno, in regime di riabilitazione estensiva extraospedaliera da effettuarsi presso il centro accreditato -OMISSIS-di Catanzaro, con strategie specifiche di educazione strutturata e ABA articolato in sei prestazioni settimanali, ciascuna di durata di sei mesi, con inizio e termine da precisare, eventualmente da rinnovare previa verifica di appropriatezza*»;

c) poiché il minore non era mai stato preso in carica dall'ASP di Crotone, era stato proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., che il Tribunale di Crotone, con ordinanza dell'-OMISSIS- ha accolto, riconoscendo al minore il diritto alla “*l'erogazione a carico del SSN del trattamento riabilitativo per disturbo dello spettro autistico con strategie specifiche di educazione strutturata ed ABA con le modalità e nella misura indicata nella prescrizione Asp del 12.1.2018 pari a 6 prestazioni settimanali, ciascuna della durata di 2 ore per un totale di mesi 6 e, in mancanza, tramite rimborso delle predette ore di terapia che verranno ricevute da terzi*”;

d) in esecuzione di tale ordinanza, i ricorrenti avevano ricevuto il pagamento di € 3.183,60, pari ai costi sostenuti nei mesi da dicembre 2019 a maggio 2020;

e) infatti, dal momento della prima diagnosi, non essendo stato preso in carica da strutture pubbliche o accreditate, -OMISSIS-, per garantire al proprio figlio le terapie appropriate in tempi rapidi, hanno richiesto i trattamenti terapeutici presso la struttura privata -OMISSIS- di Crotone, oggi -OMISSIS- Coop. Soc., dove loro figlio è tuttora in carico; di tali prestazioni hanno dovuto sostenere i costi, ammontanti ad € 45.079,95 sino all'introduzione del giudizio;

f)-OMISSIS- è tutt'ora inserito nelle liste d'attesa presso la struttura accreditata -OMISSIS-di Catanzaro, senza aver ricevuto alcuna risposta.

3. – Si è costituita l'ASP di Crotone chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto, essendo impossibile la richiesta di autorizzare una assistenza indiretta e avendo l'Azienda già preso in carica il paziente e disposto su richiesta della madre l'affidamento a struttura autorizzata, accreditata e contrattualizzata.

4. – Acquisita documentazione, alla camera di consiglio del 13 marzo 2024, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

5. – Pregiudizialmente, va osservato che, alla luce dell'orientamento più recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781), la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., là dove è richiesta l'intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell'omissione provvedimento dell'amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell'interessato.

6. – In punto di fatto, è documentato che il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, già in data 12 gennaio 2018, ha prescritto al minore il trattamento riabilitativo per disturbo dello spettro autistico, di tipo diurno, in regime di riabilitazione estensiva extraospedaliera per sei prestazioni settimanali di due ore, presso il centro accreditato *-OMISSIS-* di Catanzaro, per un periodo di sei mesi rinnovabile.

Benché la famiglia abbia fatto tempestiva richiesta di erogazione delle prestazioni prescritte, il minore, dopo ben sei anni, è ancora in lista d’attesa.

Si deve quindi escludere che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona abbia preso effettivamente in carico del paziente.

7. – In punto di diritto, la giurisprudenza ha ormai chiarito che il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134.

Deve essere perciò garantito l’effettivo trattamento, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708).

8. – Le domande proposte dai ricorrenti risultano, pertanto, fondate nei termini che seguono, senza che sia occorrente attività istruttoria.

Innanzitutto, sussiste l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, di aggiornamento del prescritto trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico, in relazione alle attuali condizioni del paziente e sulla base Linee Guida elaborate dall’Istituto

Superiore di Sanità; sino all'effettivo aggiornamento, permane l'obbligo di fornire le prestazioni già indicate nella nota del 12 gennaio 2018.

In proposito, non è inutile osservare che non spetta a questo Tribunale, ma all'amministrazione sanitaria, previa necessaria attività diagnostica, determinare quali siano gli interventi terapeutici necessari per il minore.

Quindi, l'Azienda intimata deve effettivamente prendere in carico il paziente, somministrandogli il trattamento prescritto, in maniera diretta, mediante erogazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati ABA, preferibilmente allocato in luogo non lontano dalla residenza del minore, o in maniera indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia, per le medesime terapie presso centri specializzati privati.

In questi termini debbono essere accolte le domande di accertamento e condanna pubblicistica.

9. – Va poi ricordato che, in tema di assistenza sanitaria, le prestazioni necessarie ed urgenti, anche se effettuate in strutture non convenzionate e senza la previa autorizzazione della ASL, sono a carico del servizio sanitario in quanto, dovendo essere salvaguardata la salute in maniera effettiva, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente, che ha, quindi, direttamente diritto al rimborso della spesa sostenuta (Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 1993).

Quindi, anche la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute deve essere accolta nei termini in cui è stata proposta, non essendo stata specificamente contestata l'entità delle spese indicate in ricorso (ed essendo quindi superflua la prova testimoniale richiestesta), con interessi da calcolarsi al saggio legale, decorrenti dalla data di introduzione del giudizio.

10. - Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del costituito procuratore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona:

- a) a provvedere all'aggiornamento del prescritto trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico, in relazione alle attuali condizioni del paziente e sulla base Linee Guida elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità;
- b) a prendere effettivamente in carico-OMISSIS- e a provvedere in via diretta o in via indiretta, mediante il rimborso ai ricorrenti delle spese allo scopo sostenute, all'attuazione del trattamento riabilitativo individuale prescritto al minore;
- c) a rimborsare le spese documentate già sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 45.079,95, oltre a interessi al saggio legale decorrenti dalla data di introduzione del giudizio.

Condanna l'Azienda Sanitaria provinciale di Crotona, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore del difensore distrattario dei ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 marzo
2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Giampaolo De Piazzi, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.